



COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

DETERMINAZIONE

N. 813

DEL 05/10/2026

AREA:	SETTORE VIGILANZA	
SERVIZIO:	SETTORE VIGILANZA	

OGGETTO:

ADOZIONE DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DEL MISURATORE DI VELOCITA' (AUTOVELOX)

L'Istruttore
- Ettore Silvio Biffi -

Il Responsabile del Settore
Biffi Ettore Silvio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DISCIPLINARE TECNICO D'ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI MISURATORE DI VELOCITA' (AUTOVELOX).

Sommario

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo	1
Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di lettura targhe	2
Art. 3 – Obbligo di informazione.....	2
Art. 4 – Visione delle immagini e delle targhe dei veicoli.....	2
Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale	2
Art. 6 – Contestazione – Verbale di accertamento	2
Art. 7 – Conservazione delle immagini.....	3
Art. 8 – Accesso alle immagini.....	3
Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento	3
Art. 11 - Disposizioni finali	3

Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego e gestione degli impianti di videosorveglianza: misuratore di velocità (autovelox), in uso (con modalità organizzative che prevedono la contestazione immediata della violazione) al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Casalmaggiore.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza: misuratore di velocità(autovelox), nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

Art. 2 – Finalità della videosorveglianza di lettura targhe

Le finalità della videosorveglianza di lettura targhe sono:

a) Tutela della sicurezza stradale

I filmati prodotti dai dispositivi di cui al presente disciplinare potranno quindi essere utilizzati per l'accertamento di illeciti amministrativi, di cui verrà data necessaria comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

Art. 3 – Obbligo di informazione

Oltre all'informativa estesa, prevista dall'art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall'art. 10 D.Lgs. 51/2018, l'impiego dei dispositivi di videosorveglianza dev'essere segnalato con informazione "minima" da attuarsi attraverso gli appositi cartelli di avvertimento che devono essere posti ai margini del raggio di ripresa delle telecamere.

Art. 4 – Visione delle immagini e delle targhe dei veicoli

Solo gli addetti autorizzati al trattamento possono visionare le immagini e le targhe dei veicoli che transitano in corrispondenza del misuratore di velocità (autovelox).

Il sistema informatico deve generare automaticamente un file di log che registra i transiti dei veicoli che superano i limiti di velocità previsti. effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute ed i relativi riferimenti temporali. Tale file deve essere protetto da cancellazione.

Le riprese del veicolo visionate non devono comprendere, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);

Art. 5 – Accertamento di condotte illecite di natura amministrativa o penale

Nei casi in cui l'addetto autorizzato al trattamento, durante l'analisi dei dati rilevati dal sistema, rilevi condotte illecite di natura amministrativa, deve espletare l'attività di accertamento;

Art. 6 – Contestazione – Verbale di accertamento

Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta.

I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro.

Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.

Art. 7 – Conservazione delle immagini

Le immagini devono essere conservate per un tempo massimo di 7 (sette giorni) salvo il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore e fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Art. 8 – Accesso alle immagini

Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto.

In considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale di accertamento.

Al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Art. 10 – Obblighi degli operatori autorizzati al trattamento

Inoltre, l'addetto autorizzato al trattamento deve contribuire ad assicurare che:

1. la password utilizzata per accedere alla configurazione sistema di videosorveglianza: misuratore di velocità (autovelox) sia composta da almeno caratteri (numeri, lettere e caratteri speciali) così come la password per accedere al PC collocato presso la sala di controllo dell'ufficio di Polizia Locale preposto alle operazioni di scarico delle immagini che si ritiene siano riferite a fatti illeciti;
2. i dati relativi i veicoli e alle persone che transitano e/o sostano nella zona sottoposta a controllo possono essere visionate esclusivamente da un Responsabile interno del trattamento designato ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 o da altro addetto al trattamento formalmente nominato e istruito circa le modalità con cui effettuare il trattamento;
3. al fine di certificare l'attività di accertamento eseguita mediante sistemi di videosorveglianza: misuratore di velocità (autovelox), tutte le operazioni effettuate siano documentate mediante la compilazione degli appositi registri e del verbale di attestazione delle operazioni;
4. Terminate le esigenze di conservazione dei filmati ai fini della definizione del procedimento i documenti sono cancellati in modo irreversibile.

Nel caso in cui l'addetto autorizzato al trattamento rilevi che una delle misure tecniche ed organizzative indicate sul presente provvedimento non siano rispettate è tenuto a segnalare in forma scritta l'anomalia al proprio superiore diretto in riferimento alla gerarchia organizzativa dell'ente.

Art. 11 - Disposizioni finali

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti con dispositivi di videosorveglianza: misuratore di velocità (autovelox), mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con le consuete modalità di comunicazione.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere le disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute, nonché a risolvere eventuali dubbi operativi, interpellando senza ritardo il Responsabile del Trattamento.